



**Università
degli Studi
di Palermo**

AREA ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
SETTORE RECLUTAMENTO, CONTRATTUALIZZAZIONE E INCARICHI DEI DIRIGENTI E DEL
PERSONALE TAB

IL RETTORE

VISTO l'art. 14, comma 6-vicies del D.L. n. 36 del 30.04.2022, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022 n. 150, ha disposto l'introduzione, nella L. 30 dicembre 2010 n. 240, dell'art. 24-ter, relativo alla figura del tecnologo a tempo indeterminato, "al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi dell'Investimento 6 della Missione 1, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza";

VISTO il Decreto Ministeriale n. 1098 del 23.09.2022, recante "Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 24-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Tecnologi a tempo indeterminato", come introdotto dall'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile, n. 36, convertito con modificazioni, con legge 29 giugno 2022, n. 79";

VISTO il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Palermo;

VISTA la delibera del Senato Accademico rep. 212/2023, prot n. 69783 del 09/05/2023;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione rep n. 695/2023, prot n. 72105 del 12/05/2023.

DECRETA

ai sensi dell'art.11, comma 2, dello Statuto dell'Università degli Studi di Palermo, l'emanazione del "**Regolamento di Ateneo per l'istituzione del "tecnologo" - ai sensi degli artt. 24 bis e 24 ter della legge n. 240/2010** dell'Università degli studi di Palermo", che integra, modifica e sostituisce il Regolamento vigente (D.R. n. 4053 del 15.10.2012), di cui di seguito si riporta il testo:

Articolo 1

Finalità

L'Università degli Studi di Palermo, nell'ambito delle risorse disponibili, al fine di svolgere attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca, può stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con soggetti qualificati come "Tecnologi di ricerca", in possesso almeno del titolo di laurea e, eventualmente, di una particolare qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attività prevista.

Articolo 2

Natura del rapporto

Il reclutamento del personale a tempo indeterminato avviene mediante procedure pubbliche di selezione, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e delle condizioni previste dal decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1098 del 23/09/2022.

Per il personale a tempo determinato gli oneri derivanti dall'istituzione del posto potranno essere a carico del bilancio di Ateneo, interamente a carico di un Ente finanziatore, sulla base di apposita convenzione, o a carico di fondi relativi ai progetti di ricerca, qualora la tipologia lo consenta.

Art. 3

Adempimenti per la richiesta del posto

Le procedure di reclutamento dei tecnologi sono proposte dai Dipartimenti, i quali interessati all'istituzione del posto di tecnologo devono con apposita delibera:

- a) approvare il programma di lavoro per il quale il tecnologo fornirà il supporto tecnico e amministrativo.
- b) Individuare, nel caso di posizioni a tempo determinato, le risorse ed acquisire l'impegno all'erogazione del finanziamento da parte del soggetto finanziatore.
- c) Individuare, nel caso di posizioni a tempo indeterminato, i punti organico attribuiti dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito della programmazione annuale del personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario (TAB);
- d) Indicare il trattamento economico nel rispetto dell'art. 24 bis, comma IV della legge 240/2010.



La delibera del Dipartimento, corredata del progetto di ricerca e, nel caso di posizioni totalmente a carico di un Ente finanziatore, eventuale proposta di convenzione sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che, per il tempo determinato, stabilirà una durata minima, non inferiore a 18 mesi, una sola possibilità di proroga avente una durata massima di tre anni. La durata complessiva del contratto a tempo determinato con l'Ateneo di Palermo non potrà in ogni caso essere superiore a cinque anni.

Articolo 4 Destinatari

I destinatari dei contratti sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione, per titoli ed esami, rese pubbliche, in italiano e in inglese, sulla GURI serie speciale concorsi, sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.

Possono partecipare alle predette procedure per la copertura di posti di tecnologo, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza, i soggetti in possesso dei seguenti titoli:

- Titolo di studio, specificato nel bando, che non può essere inferiore alla laurea o titolo equipollente
- Particolare qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attività prevista da definire nel bando di selezione.

La particolare qualificazione professionale viene attestata da:

- a) titoli post-universitari quali master di durata almeno annuale, dottorato di ricerca o diploma di specializzazione attinenti alla professionalità richiesta per il posto messo a selezione
- b) precedente attività maturata nell'ambito dei progetti di ricerca, di durata almeno biennale attinente al posto messo a selezione.

Oltre ai titoli di studio e alla particolare qualificazione professionale possono essere richiesti ulteriori requisiti specifici in relazione alla tipologia del profilo messo a selezione.

Articolo 5 Bando di selezione

Il bando deve contenere informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, i diritti e i doveri e il trattamento economico e previdenziale, e l'inquadramento giuridico ed economico dei vincitori della procedura di selezione nonché sui requisiti di qualificazione richiesti e sulle modalità di valutazione delle candidature.

Nel bando, in particolare, saranno indicati:

- la descrizione del programma di lavoro nell'ambito del quale il tecnologo fornirà il supporto tecnico e amministrativo;
- la durata del contratto di lavoro subordinato, se a tempo determinato;
- l'inquadramento giuridico categoria EP1 e il relativo trattamento economico;
- i requisiti e i titoli di ammissione alla selezione;
- i titoli valutabili;
- le incompatibilità;
- i termini di presentazione delle domande di partecipazione e i documenti che dovranno essere presentati dai candidati;
- le prove d'esame (una scritta e una orale) e l'indicazione che possono anche essere a contenuto pratico;
- il pagamento del contributo per la partecipazione alla selezione pubblica;

In considerazione dell'elevata professionalità richiesta per lo svolgimento delle funzioni il Bando può prevedere l'attribuzione di un apposito punteggio aggiuntivo per i candidati in possesso dei titoli di studio superiori a quello richiesto per l'ammissione alla procedura (tra cui, il titolo di dottore di ricerca e di master universitario di secondo livello)

Per i contratti di tecnologo a tempo indeterminato, i bandi devono, altresì, prevedere l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo idoneo a valorizzare l'esperienza di coloro che risultino aver ricoperto l'incarico di tecnologo a tempo determinato in virtù di un contratto di lavoro subordinato stipulato ai sensi dell'art. 24-bis, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e che tenga conto della durata del predetto rapporto.

I requisiti indicati nel bando dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione.

Le date, l'orario e il luogo di svolgimento delle prove saranno notificati ai candidati non meno di quindici giorni prima del loro svolgimento. Il calendario delle prove può anche essere definito nel bando rivestendo, in tal caso, valore di notifica a tutti gli effetti.

L'esclusione dalla procedura è disposta con motivato decreto del Direttore Generale e notificata all'interessato.



Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettere b) e c) della legge 240/2010 sono, in ogni caso, esclusi dalla procedura selettiva coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento proponente, con il Rettore, con il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 6

Commissione giudicatrice

Con decreto del Direttore Generale è nominata una Commissione giudicatrice composta da tre componenti, i quali possono essere scelti tra professori ordinari, associati e ricercatori, anche esterni all'Ateneo, su proposta del Dipartimento.

Eventuali istanze di ricasazione dei commissari da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, devono essere presentate al Rettore dell'Università entro il termine di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di nomina della commissione all'Albo di Ateneo.

Se la causa di ricasazione è sopravvenuta, purché anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.

Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricasazione dei Commissari.

La Commissione deve concludere i lavori entro tre mesi dalla data del decreto di nomina. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi nel termine suddetto, il Direttore Generale con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo, nel contempo, un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Art.7

Lavori della Commissione

La commissione giudicatrice predeterminerà i criteri di massima per la valutazione comparativa dei candidati. Tali determinazioni sono comunicate al responsabile del procedimento, il quale ne assicura la pubblicità almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori.

La valutazione dei titoli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove stesse e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.

Il risultato della valutazione dei titoli sarà affisso all'Albo dell'Ateneo e pubblicato sulla sezione dedicata del sito web istituzionale all'indirizzo (www.unipa.it/concorsi).

Art. 8

Prove d'esame

La procedura prevede lo svolgimento delle seguenti prove:

- a) una prova orale per la selezione di tecnologi a tempo determinato
- b) una prova scritta, a contenuto pratico, e una orale per i tecnologi a tempo indeterminato.

La Commissione giudicatrice ha a disposizione i seguenti punteggi:

- 30 punti per la prova scritta, qualora prevista;
- 30 punti per la prova orale;
- 30 punti per i titoli.

Ciascuna prova si intenderà superata con una votazione di almeno 21/30.

Nel caso di procedure di selezione per tecnologi a tempo indeterminato, saranno ammessi alla prova orale solo i candidati che hanno superato la prova scritta con la votazione di almeno 21/30.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formula l'elenco dei candidati esaminati che sarà affisso nella sede degli esami, con l'indicazione del voto riportato da ciascuno.

La Commissione al termine dei lavori formulerà la graduatoria di merito dei candidati.

Con provvedimento del Direttore Generale saranno approvati gli atti concorsuali, nonché la graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori.

Articolo 9

Preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, dovranno far pervenire a questo Ateneo, entro il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno in cui hanno sostenuto la prova orale, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli di preferenza e/o precedenza, a parità di valutazione, già indicati nella domanda, dai quali risulti, altresì, il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione ai sensi della vigente normativa.



**Articolo 10
Norme finali**

Per gli aspetti normativi non previsti dal presente regolamento si applica la disciplina prevista dal codice civile, dal vigente contratto collettivo del comparto Università, dalle leggi vigenti in materia con particolare riferimento al D. Lgs. 165/2001 e dalla Legge 240/2010.

**Articolo 11
Entrata in vigore**

Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.

IL RETTORE
Prof. Massimo Midiri